

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2018, il giorno cinque Dicembre, alle ore 13:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.261 - I.P. 3625/2018 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.2.0.0/6/2018

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA (Area pianificazione territoriale)

Comune di Minerbio. Procedura di approvazione di variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., attivata dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive della Unione dei Comuni Terre di Pianura, su proposta presentata dalla Ditta Renner Italia Spa, per la realizzazione del progetto di ampliamento di un sito produttivo in Via Ronchi Inferiore n. 34, comportante rilascio di permesso di costruire. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale

Oggetto:

Comune di Minerbio. Procedura di approvazione di variante alla vigente strumentazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., attivata dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive della Unione dei Comuni Terre di Pianura, su proposta presentata dalla Ditta Renner Italia Spa, per la realizzazione del progetto di ampliamento di un sito produttivo in Via Ronchi Inferiore n. 34, comportante rilascio di permesso di costruire. Formulazione delle determinazioni in materia urbanistica e delle contestuali valutazioni ambientali, in applicazione delle norme di cui all'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Esprime*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna¹, *le determinazioni previste nell'ambito della procedura attivata dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della Unione dei Comuni Terre di Pianura*, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010², a seguito dell'istanza presentata dalla Ditta Renner Italia Spa, riguardante la realizzazione del progetto di ampliamento di un sito produttivo in Via Ronchi Inferiore n. 34, comportante variazione alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Minerbio, nonché rilascio del permesso di costruire. Dette determinazioni vengono espresse sulla base delle considerazioni contenute nella Relazione istruttoria³, predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Si richiama il D.P.R. 7.09.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

In particolare, l'art. 8 "Raccordi procedurali con strumenti urbanistici" del D.P.R. 160/2010 prevede che, qualora nei Comuni in cui lo strumento urbanistico vigente non abbia individuato le aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l'interessato possa richiedere al Responsabile del Servizio SUAP la convocazione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della Legge 7.08.1990, n. 241 e delle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della richiamata Conferenza dei Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico comunale, il verbale viene trasmesso al Sindaco che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. In merito al progetto in questione, la Città metropolitana è chiamata ad esprimere il proprio parere in materia urbanistica sulla proposta di variante, con particolare riferimento alla compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata; essa è inoltre tenuta ad esprimersi in relazione alla valutazione ambientale, oltre che in materia di vincolo sismico.

Si richiama l'art. 4, comma 4, L.R. n. 24/2017, secondo cui i Comuni, nel corso della prima fase triennale del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), possono avviare ed approvare, mediante applicazione delle norme procedurali previgenti, alcune tipologie di procedimenti urbanistici, quali in particolare gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, indicati alla lett. e) del medesimo art. 4, nell'ambito dei quali rientra il procedimento in esame.

³ Acquisita in atti con P.G. n. 65875 del 28.11.2018 - Fasc. 8.2.2.2/6/2018.

metropolitana ed allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito indicati:

“In relazione alle competenze della Città metropolitana, risulta condivisibile l’assetto urbanistico proposto dalla Variante e si esprime **l’assenso alla conclusione della procedura relativa alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con la seguente riserva:**

Riserva n. 1, relativa alle dotazioni territoriali:

Si segnala la necessità di evidenziare che il piazzale destinato allo stoccaggio merci nella restante parte dell'ambito ASP1 non maturi capacità edificatoria, poiché per esso non sono state cedute le relative dotazioni, individuandolo con una particolare perimetrazione. Inoltre, per completezza rispetto all'operazione proposta, relativamente all'area perimetrata in rosso che ha generato la capacità edificatoria trasferita, si chiede di specificare nelle Norme Tecniche di RUE la potenzialità residua epurata della quota trasferita, nonché di portare a coerenza la capacità riconosciuta all'ASP1.1**** con il dato relativo al permesso di costruire”;

2. *esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale *valutazione di compatibilità ambientale*⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune di Minerbio mediante apposita Conferenza di Servizi⁵ ed a seguito dell’acquisizione dei pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché sulla base della *proposta di parere motivato resa da ARPAE Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC)* di Bologna⁶, allegata alla suddetta Relazione

⁴ Per quanto richiamato alla precedente nota n. 2, si applicano le norme procedurali di cui alla previgente L.R. n. 20/2000, che all'art. 5 prevede la Valutazione di Sostenibilità ambientale (Valsat) e monitoraggio dei piani, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, nonché alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5, la Città metropolitana, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei piani comunali nell'ambito dei provvedimenti previsti in materia urbanistica, dando specifica evidenza a detta valutazione.

⁵ Convocata in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, Legge n. 241/1990.

⁶ Acquisita agli atti della Città metropolitana con Prot. n. 65707 del 28.11.2018 – Rif.to Pratica n. 21445/2018. Si richiamano le disposizioni riguardanti l'applicazione delle procedure previste in materia ambientale per i Piani urbanistici comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*”. In riferimento a quanto previsto dalla suddetta Direttiva, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC) svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti.

La Struttura ARPAE SAC, entro il termine ordinatorio di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predispone una *relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato*, nella quale si propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che esprime il Parere motivato mediante apposito atto, dandone specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, sostituito dall'art. 18

istruttoria, nei termini di seguito richiamati:

“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime una **valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata** al recepimento della riserva sopra esposta, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B alla Relazione) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di G.R. n. 1795/2016, punto 2.c.2.12) predisposta da ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna (allegato A alla Relazione);

3. formula, altresì, il *parere previsto in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio*⁷, che si allega alla suddetta Relazione istruttoria;
4. dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul BURERT, quale adempimento della Città metropolitana previsto ai sensi dell'Allegato B1, punto 8 “Decisione – Parere motivato di Valutazione Ambientale”, della “Direttiva regionale per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA, in attuazione della L.R. n. 13/2015”⁸;
5. dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Unione dei Comuni Terre di Pianura, per la conclusione del procedimento urbanistico in esame, segnalando quanto previsto dalla Direttiva regionale sopra richiamata, in merito alla informazione sulla decisione della valutazione ambientale, secondo cui l'Autorità procedente redige la Dichiarazione di sintesi e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito web, unitamente al Parere motivato e al Piano di monitoraggio, con indicazione della sede ove prendere visione dello strumento urbanistico approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria⁹;
6. dà atto, infine, che la Città metropolitana provvederà, ad avvenuto ricevimento del Piano urbanistico comunale approvato, alla pubblicazione sul proprio sito web della

L.R. n. 24/2017.

⁷ P.G. n. 65509 del 27.11.2018. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

⁸ Approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016, richiamata alla nota n. 6 del presente Atto.

⁹ Allegato B1 della Direttiva regionale, punti 9 “Contenuti della Dichiarazione di sintesi” e 10 “Informazione sulla decisione”.

Dichiarazione di sintesi, del Piano di monitoraggio e del Parere motivato, ai sensi di quanto previsto dalla suddetta Direttiva regionale¹⁰.

Motivazioni:

Si richiamano le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii., riguardanti il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive. In particolare, l'art. 8 del Decreto medesimo introduce le procedure semplificate per l'approvazione dei progetti riguardanti l'insediamento di impianti produttivi nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non ne individua la destinazione, con la necessità di apportare in tal modo variazioni ai piani comunali vigenti. La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede per i Comuni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e), la possibilità di approvare, nella fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUG), i procedimenti speciali che comportano l'effetto di variante alla pianificazione, quali i procedimenti ex art. 8, D.P.R. n. 160/2010.

La procedura urbanistica in esame, comportante proposta di modifica alla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Minerbio e rilascio di permesso di costruire, è stata attivata dal Servizio SUAP della Unione dei Comuni Terre di Pianura, a seguito della presentazione in data 23.05.2018, da parte della Ditta Renner Italia Spa, di richiesta di ampliamento del sito produttivo da realizzare in Via Ronchi Inferiore n. 34, in un'area identificata dagli strumenti urbanistici vigenti come "ASP_BN - Nuovi ambiti specializzati per attività produttive" e "ASP1 - Ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso di attuazione di rilievo sovracomunale".

Dal punto di vista urbanistico, la proposta risulta conforme al PSC che classifica tale area come ambito ASP_BN, ma comporta variante normativa e cartografica al RUE vigente. La modifica cartografica consiste nell'individuare il lotto ASP1.1***, mentre la modifica normativa all'art. 4.4.3 del RUE consiste nel riconoscimento al nuovo ambito ASP1.1*** della capacità edificatoria oggetto di trasferimento dal lotto individuato cartograficamente con perimetro rosso.

Come previsto ai sensi del richiamato art. 8, D.P.R. n. 160/2010, la Responsabile del Servizio SUAP della Unione dei Comuni Terre di Pianura ha comunicato alle Amministrazioni interessate, con nota Prot. n. 13643 del 8.06.2018¹¹, l'avvio del

¹⁰Allegato B1, punto 10.

¹¹Acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con P.G. 32857 del 11.06.2018.

procedimento in questione mediante convocazione della prima seduta di Conferenza dei Servizi¹² in data 3 luglio 2018, per l'esame del progetto, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, rendendo disponibile informaticamente la relativa documentazione tecnica per la preventiva consultazione.

Il Servizio SUAP della Unione dei Comuni Terre di Pianura ha quindi convocato, con successiva nota Prot. n. 23773 del 9.10.2018¹³, la seconda seduta di Conferenza dei Servizi per il giorno 6.11.2018, al fine di esaminare la documentazione integrativa prodotta e per acquisire i pareri definitivi degli Enti interessati al procedimento in esame.

Con ulteriore comunicazione Prot. n. 26598 del 12.11.2018¹⁴, il Servizio SUAP dell'Unione ha trasmesso agli Enti interessati, contestualmente al Verbale della suddetta Conferenza dei Servizi, gli elaborati definitivi ed i pareri integrativi a corredo della proposta di variante urbanistica in oggetto, con richiesta alla Città metropolitana di esprimersi per quanto di competenza.

Nell'ambito del procedimento in questione, la Città metropolitana di Bologna è chiamata ad esprimere il proprio assenso sulla proposta di variante urbanistica, con particolare riferimento alla verifica di compatibilità dell'intervento con la pianificazione sovraordinata, nonché a formulare le contestuali valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), oltre al parere in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Al fine di pervenire alla conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ha esaminato la documentazione tecnica completa relativa al progetto in esame, anche in rapporto alle disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ed ha predisposto la Relazione istruttoria¹⁵, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le determinazioni richiamate nel dispositivo del presente atto.

Vengono formulate, inoltre, le valutazioni di compatibilità ambientale sul documento di Valsat della proposta in esame, in esito alla fase di consultazione svolta dall'Unione dei Comuni Terre di Pianura ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti

¹² In forma simultanea, con modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

¹³ Registrata in atti con P.G. n. 54733 del 9.10.2018.

¹⁴ In atti con P.G. n. 62072 del 12.11.2018.

¹⁵ Acquisita in atti con P.G. n. 65875 del 28.11.2018.

competenti in materia ambientale, nonché in considerazione delle prescrizioni formulate da ARPAE – SAC nella *proposta di parere motivato*¹⁶, allegata alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Si allega, inoltre, alla Relazione istruttoria il parere espresso in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio¹⁷.

Per tutto quanto sopra richiamato, si approvano i contenuti della Relazione istruttoria e si dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Unione dei Comuni Terre di Pianura, per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'art. 33¹⁸, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere metropolitano Marco Monesi, con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere¹⁹ della Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per

¹⁶ Registrata in atti con P.G. n. 65707 del 28.11.2018. Ai fini delle valutazioni di compatibilità ambientale previste nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana si è avvalsa dell'istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni SAC, come previsto dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016, sopra richiamata.

¹⁷ P.G. n. 65509 del 27.11.2018.

¹⁸ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

¹⁹ Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.

gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (P.G. n. 65875 del 28.11.2018), corredata dalla proposta di parere motivato fornito da ARPAE-SAC (P.G. n. 65707 del 28.11.2018) e dal parere espresso in merito alla verifica di conformità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (P.G. n. 65509 del 27.11.2018).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).